



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

L'anno duemilasedici il giorno () del mese di in
Fiumefreddo di Sicilia nella Residenza Municipale

tra

-Dott. Alosi Marco Maria Salvatore nato a Fiumefreddo di Sicilia (CT) il
26/07/1963, Sindaco pro-tempore del Comune di Fiumefreddo di Sicilia,
domiciliato per la carica di cui infra presso la Residenza Municipale, il quale
interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che
rappresenta – C.F. 00571490879;

-Avvocato nato a il residente in Via n° ,
CF: con studio in , Via n° iscritto all'Ordine
degli Avvocati della Provincia di al n° dal

-e mail _____ pec _____

PREMESSO

-Che con Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n.55 è stato emanato il
regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni

regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n°247;

-Che il predetto regolamento determina, tra l'altro, nelle disposizioni concernenti le prestazioni professionali forensi, i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi agli avvocati in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso;

-Che il predetto regolamento stabilisce, tra l'altro, la liquidazione del compenso agli avvocati, per fasi;

-Ritenuto di dover fare riferimento ai parametri di cui al predetto decreto, nei valori minimi stabiliti, al fine di garantire parità di trattamento economico tra i professionisti incaricati;

-Ritenuto, altresì, di accettare proposte di parcelle, ulteriormente, ridotte dal professionista incaricato, rispetto ai valori minimi;

-Vista, altresì, la legge n° 247 del 31 dicembre 2012,

-Che in data _____ è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente n _____ proposto da _____ c/ il comune di Fiumefreddo di Sicilia;

-Che in data _____ con nota prot.n° _____ del Responsabile del _____ Servizio è stata proposta la costituzione in giudizio del Comune.

-Che con Deliberazione di G.M. n° _____ del _____ il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a costituirsi in giudizio,

-Che con la predetta delibera la Giunta Municipale ha conferito incarico di patrocinio legale, per _____ il giudizio di _____ che trattasi, all'avvocato _____ con studio in _____

- Che, altresì, con la predetta Delibera è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed è stato stabilito l'importo del corrispettivo in _____ comprensivo di IVA , CPA, spese e ritenuta d'acconto;

-Che l'avvocato ha comunicato di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità professionale n° _____ del _____

CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Articolo 1

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la difesa, ivi, compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nonché la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nel giudizio innanzi al _____ avverso il ricorso/atto di citazione proposto da _____ c/ questo Comune.

A tal fine il Sindaco pro tempore n.q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

Articolo 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione.

L'avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la

professione. L'avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Fiumefreddo di Sicilia.

Articolo 3

L'avvocato incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente contratto in ottemperanza alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, nè alcun conflitto di interessi. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art.1453 e ss. del codice civile. A tal fine l'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

In caso di omessa comunicazione, l'Amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

Articolo 4

L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del Comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso (comprensivo di spese, IVA, CPA e ritenuta d'acconto) di € _____ redatto facendo riferimento ai parametri, determinati dal D.M. N° 55 del 10/03/2014, applicati, nella percentuale minima, per ogni fase, rispetto al valore medio di liquidazione e tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia.

Tale compenso deve intendersi onnicomprensivo per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio .Il compenso come sopra determinato sarà ridotto :

- del 20% rispetto ai parametri pattuiti nel precedente comma del presente articolo, nei casi di soccombenza, estinzione, abbandono del giudizio;
- del 10% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.

Se il procedimento si conclude con una conciliazione o transazione della controversia, il compenso, che sarà applicato nella misura determinata dal D.M. n° 55/2014 (parametri minimi) per la fase di giudizio nella quale la stessa è intervenuta e con i parametri indicati nel presente articolo, verrà aumentato fino al 5% (cinque per cento), rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Articolo 5

Si intende compresa nel compenso, così come sopra stabilito, ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M n°55/2014.

Articolo 6

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, l'avvocato nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere, nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere dal Comune ulteriori somme a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte la differenza

sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque facendo riferimento a quanto stabilito dal D.M. 55/2014 e al precedente articolo 4)

Articolo 7

All'avvocato spetta un acconto comprensivo di spese generali, IVA, CPA e ritenuta d'acconto di € _____, tenuto conto della disponibilità in bilancio, anche le spese vive per contributo unificato e marche giudiziarie da determinarsi in relazione al valore della controversia .

Le parti concordano che le spese vive (C.U., marche giudiziarie, ecc.) anticipate dall'avvocato per conto dell'Ente, previa richiesta del legale, verranno rimborsate allo stesso entro un termine di trenta giorni dalla acquisizione al protocollo del Comune della fattura afferente alle predette spese.

L'avvocato si impegna a chiedere, nell'anno 2016, solamente la liquidazione dell'importo di € 717,00 comprensivo di spese generali, IVA e CPA previsto come compenso per la fase cautelare.

L'avvocato previa comunicazione sull'andamento del procedimento, si impegna a chiedere, solamente nell'anno 2017, l'ulteriore acconto (ove necessario) per la successiva eventuale fase di merito, o il saldo in caso di conclusione del giudizio, spettante come da delibera di incarico .

Il predetto acconto verrà liquidato previa presentazione, al protocollo generale dell'Ente, di regolare fattura e copia dell'atto di costituzione e comparsa. Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo, detratti altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti all'avvocato fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate

esigenze professionali. E' facoltà dell'Ente comunque sulla base della disponibilità in bilancio, corrispondere ulteriori acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato.

Articolo 8

L'importo dovuto a saldo, nei limiti del preventivo pro-forma predisposto dal legale e di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato all'avvocato dall'Ente, solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura e/o parcella, redatta facendo riferimento a quanto stabilito dal D.M. 55/2014 e al precedente articolo 4), corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito. In caso di contestazione del saldo o di difformità dello stesso rispetto al compenso complessivo pattuito, ed in mancanza di diversa determinazione ad opera del giudice, la fattura dovrà essere corredata dal Visto di conformità e/o congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 9

L'avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n° 136/2010 e successive mm.ed ii. e dichiara che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ha il seguente codice_____.

L'avvocato si impegna, comunque, a comunicare i dati di cui sopra obbligatoriamente al momento della prima liquidazione.

Si impegna inoltre a comunicare, ai fini della verifica della regolarità contributiva, di avere/ non avere personale dipendente.

Articolo 10

L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti, sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, nonché a trasmettere copia di tutti gli atti dei giudizi predisposti da lui ovvero dalla controparte, di tutti i provvedimenti del giudice o di quant'altro venisse prodotto nel processo non appena ne giunga in possesso o a conoscenza. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 11

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione il legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune. La designazione del domiciliatario comporta le seguenti spese di domiciliazione €_____.

Articolo 12

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Articolo 13

L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di cui al punto 8), avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

Articolo 14

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'avvocato.

Articolo 15

L'avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Qualora la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa specifica motivazione.

Articolo 16

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate .

Articolo 17

Il Comune secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n°196/2003, informa l'avvocato il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alla normativa vigente in materia.

Articolo 19

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n° 131/86 .Ogni

eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato sottoscritto.

IL COMUNE

L'AVVOCATO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. Le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3), 4) e 5).

IL COMUNE

L'AVVOCATO